**Osservazioni e Proposta di emendamento del WWF**

**sul decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123 – (AC n. 2211)**

**Audizione del 4/11/2019**

**VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici**

**Camera dei Deputati**

Nel ringraziare la VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della concessione dell’audizione odierna il WWF, come annunciato alla segreteria di codesta Commissione, sceglie, per contribuire fattivamente alle valutazioni dei suoi membri, di inviare la presente nota scritta con le proprie osservazioni focalizzando la propria attenzione su una specifica proposta di emendamento all’articolo 3 al decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123 – AC N. 2211, recante “Diposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.

L’articolo 3 del decreto legge in esame introduce i nuovo articolo 12-*bis* nel decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. Tale decreto si riferisce ai territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016.

Il nuovo articolo 12-*bis* del decreto legge n 189/2016, aggiunto dall’art. 3 del decreto in esame, introduce, in estrema sintesi, una nuova procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati, che rientrano nei limiti di importo definiti con Ordinanze Ministeriali, e specifica che l’Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione redatta dal professionista.

E, nello specifico, elimina l’iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato agli Uffici speciali della Ricostruzione ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto affidandosi ad una certificazione affidata al professionista.

Il nuovo articolo 12-*bis* comma 1, terzo periodo affida al professionista anche il compito di richiedere la convocazione della Conferenza regionale - presieduta dal vicecommissario o suo delegato e da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’art. 16, commi 4 e 5 del decreto legge n. 189/2016 - nel caso gli interventi necessitino dell’acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, ai fini della concessione del contributo,.

La Conferenza regionale è, comunque, convocata dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione, come specificato dal nuovo art. 12-*bis*, comma 1 quarto periodo, al fine di acquisire l’autorizzazione sismica, nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 in materia di sportello unico per le attività produttive e nei casi di cui all’articolo 1-*sexies*, comma 6 del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018 n. 89.

.

Ora, a pagina 12 del Dossier sul decreto legge n. 123/2019 – AC N. 2211, redatto dagli Uffici studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica giustamente, si legge:

***"Si segnala che la norma recata dal terzo periodo del comma 1 non appare chiarire l'iter procedurale in caso di mancata indicazione da parte del professionista della necessaria convocazione della Conferenza regionale nella propria domanda di contributo, pur in presenza dei presupposti di legge (necessità di pareri ambientali, e altre fattispecie indicate dal medesimo periodo).***

***Anche alla luce del contenuto del successivo quarto periodo del comma 1, si valuti l’opportunità di chiarire se, in mancanza di una indicazione da parte del professionista, sussista o meno un autonomo potere di convocazione d’ufficio della Conferenza regionale da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione nei casi in cui risultino necessari pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.”***

Il WWF osserva, alla luce anche di queste considerazioni, che la convocazione della richiamata Conferenza regionale di cui ai all’art. 16, commi 4 e 5 del decreto legge n. 189/2016, nel caso di interventi localizzati per zone o beni tutelate o addirittura in parchi nazionali o aree protette regionali, debba essere comunque garantita dall’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente anche nel caso che il professionista non la chieda.

Pertanto il WWF propone il seguente emendamento:

**Al nuovo articolo 12-*bis* del decreto legge n. 189/2016, comma 1, quarto periodo, inserito all’art. 3 del decreto legge n. 123/2019, dopo le parole “…al fine di acquisire…” sono aggiunte le parole: *“…, nel caso della mancata convocazione del professionista di detta conferenza ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici ove occorrano per gli interventi che riguardino aree o beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali e…”.***

**Roma, 4 novembre 2019**